

Decreto n° 46 / 2023



## TRIBUNALE DI BARI

### Presidenza

Ai Magistrati del settore civile

Ai Direttori amministrativi e alle cancellerie del settore civile

All'Ufficio NEP presso il Tribunale di Bari

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

**Oggetto: Art. 3 comma 36 lett. b) del D.Lgs. n. 149/2022. Modifiche all'art. 492 bis c.p.c.**

Come è noto a decorrere dal 28.2.2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, l'articolo 492 bis c.p.c. – *Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare* – è stato modificato.

In particolare, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, risulta ora limitata all'ipotesi in cui, prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 c.p.c., vi sia pericolo nel ritardo.

In tutti gli altri casi - cioè successivamente al decorso del predetto termine che costituisce la regola - l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Senonchè, malgrado la norma in esame, al quarto comma, preveda che l'ufficiale giudiziario, per procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, questo collegamento, come confermato verbalmente dal Dirigente del locale Ufficio NEP, allo stato non è operativo.

Ciò premesso, previa interlocuzione con i giudici dell'esecuzione, si ritiene di dover far ricorso al disposto dell'art. 155 quinquies disp.att.c.p.c..


Detta norma, al primo comma, prevede che *quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile* e che l'istante, sulla base di tale attestazione, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal comma 4 dell'art. 492 bis c.p.c. e di quelle eventualmente individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c. – allo stato non emanato - le informazioni ivi contenute.

Ove sia stata ottenuta invece l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 492 bis, comma 2, c.p.c., l'istante procederà ad ottenere le suddette informazioni dai gestori delle banche dati in forza della suddetta autorizzazione.

Si fa infine presente che, per l'effetto delle sopra menzionata modifica legislativa, non dovranno essere richieste e comunque non potranno più essere rilasciate dal questo Ufficio autorizzazioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al di fuori dell'ipotesi dell'istanza rivolta al Presidente del Tribunale ex art. 492 bis, comma 2, c.p.c..

Il presente decreto va pubblicato sul sito del Tribunale, con preghiera, ai destinatari del medesimo, di attenersi a quanto in esso contenuto

Bari, 17 marzo 2023

  
Il Presidente  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Alfonso Pappalardo